

REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - Oggetto

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, come disciplinata dal Codice Civile e dalla Legge n. 76/2016, sono attività istituzionali garantite.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, come attività istituzionali garantite, hanno luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione e si svolgono in uno dei luoghi individuati nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 2 – Luoghi idonei e Tariffe

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono subordinate alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, delle sale richieste e al versamento di apposita tariffa, differenziata tra cittadini residenti e non residenti, come stabilito nell'Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La tariffa stabilita deve essere versata alla Tesoreria del Comune tramite PagoPa almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la decadenza della richiesta stessa.

Le tariffe di cui all'allegato A) saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizie)

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n.396 del 03.11.2000, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'istituzione o la soppressione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, di uno o più separati Uffici di Stato Civile esterni alla Casa comunale, purché rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente, idonei alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile.

L'utilizzo di tali luoghi ulteriori non deve comportare, in alcun caso, oneri o esborsi a carico dell'Ente.

Art. 3 – Modalità di richiesta

La richiesta deve essere inoltrata attraverso l'apposito modulo previsto dal presente Regolamento (Allegato B), che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile. Al richiedente verrà rilasciata copia del modulo di richiesta vistata opportunamente per ricevuta.

Art. 4 – Orari e giorni delle celebrazioni

Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili potranno avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, oppure nel fine settimana: sabato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Non si effettuano celebrazioni di matrimoni civili e costituzioni di unioni civili per le festività natalizie e pasquali, il 1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre e in concomitanza delle cerimonie religiose della prima comunione e della cresima nel Capoluogo.

Art. 5 – Decorrenza

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° aprile 2022.